

CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001, n. 152 così come modificato dall'art. 1 comma 310 lettera c) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190)

L'anno 2011 il giorno 28 del mese di MARZO

TRA

Lo Studio VIVO FLAVIA
Strada Carrozzera 2
43029 Traversetolo (PR), con sede
legale in Studio: Via Caduti Libertà 2 42020 Quattro Castella codice fiscale/partita IVA
CP: VVIFLV61150CISTP P.IVA: 10589610962
3397859070 - hope.elaborazioni@gmail.com, rappresentato *opelegis* dal Dott.
_____ (in seguito denominato anche "Studio")

E

Il Patronato INCA sede di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Via Roma 53, rappresentato dal Segretario Generale della Camera del Lavoro Territoriale - CGIL di Reggio Emilia, codice fiscale 80010190355, Sig. Sesena Cristian in qualità di legale rappresentante, (in seguito denominato anche "Patronato Inca")

(Studio Vivo Flavia e Patronato Inca sede di Reggio Emilia in seguito verranno denominate per brevità anche "Parti")

PREMESSO CHE

- Ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato Inca sede di Reggio Emilia è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, svolge funzioni di pubblica utilità (art. 1 Legge 152/2001).
- Secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettere a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza

Vivo Flavia

scopo di lucro, in Italia e all'estero, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.

- Secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettere c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere sulla base di convenzioni specifiche, nei confronti de soggetti di cui all'articolo 1, comma 310, lettera a) sopra citati, a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze.
- Lo Studio vuole potenziare i propri servizi nell'ambito della consulenza in materia previdenziale, in materia di sostegno al reddito ed in materia di danni alla salute.
- Per lo Studio ed il Patronato Inca esiste interesse reciproco alla crescita della cultura previdenziale, di conseguenza è interesse di entrambe le parti promuovere questa collaborazione.
- Si rende quindi necessario avviare una collaborazione con soggetti che abbiano comprovata esperienza in materia previdenziale, sostegno al reddito e danni alla salute, che sostengano lo Studio nelle attività di cui all'allegato 1.
- E' stato individuato il Patronato Inca, per esperienza e professionalità, soggetto idoneo a collaborare con lo Studio.
- Le Parti hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da espletare, considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera b), della Legge 152/2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato, stabilendo per l'insieme delle attività un rimborso, a parziale copertura delle spese sostenute dal Patronato per tale collaborazione, secondo le modalità previste dall'articolo

Nino Pan

4 della presente Convenzione, pertanto intese che lo stesso non concorra al finanziamento di cui all'articolo 13 della Legge 152 del 30 marzo 2001.

- Le spese sostenute dal Patronato Inca per le attività di consulenza di cui all'articolo 2 della presente convenzione saranno rimborsate esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 4 della presente convenzione, pertanto, inteso che le stesse non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 152 del 30 marzo 2001.

Tutto quanto sopra premesso, il Patronato Inca di Reggio Emilia e lo Studio YISO FLAVIA convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione lo Studio conferisce al Patronato Inca l'incarico di svolgere in proprio favore tutte le attività di sostegno, informative, di supporto, di servizio e di assistenza nell'ambito di quanto specificato nell'**allegato 1** alla presente Convenzione.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività

Il Patronato Inca è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 con le modalità che le parti convengono di seguito:

Il Patronato Inca impronta il proprio comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento e svolgerà la propria attività di consulenza solo a seguito di esplicito mandato rilasciato da parte dei soggetti assistiti in base alla presente Convenzione.

Nino Flori

Lo Studio si impegna a raccogliere e fornire tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della consulenza, come indicato nell'articolo 6 della presente Convenzione.

Il Patronato Inca svolgerà la consulenza richiesta, in base ai dati ed alle informazioni fornite dallo Studio e fornirà allo stesso un resoconto, contenente le valutazioni scaturite dall'analisi dei casi, cui sarà allegata copia del mandato di patrocinio da restituire ai soggetti interessati, secondo quando previsto dalla Legge 152/2001.

Lo Studio VIVO FLAVIA si impegna a non svolgere attività in contrasto con le finalità su cui la CGIL basa i propri principi fondamentali come stabilito all'articolo 2 dello statuto. In particolare, a tutela del lavoro, lo studio garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva applicando integralmente al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si impegna inoltre al rispetto delle leggi vigenti e delle obbligazioni per tutto quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Articolo 4

Rimborso parziale delle spese sostenute dal Patronato

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dal Patronato Inca senza scopo di lucro. Il rimborso delle spese sostenute dal Patronato Inca e i criteri di computo del medesimo sono stabiliti attraverso le modalità di cui all'"Elenco delle attività soggette a rimborso ed analisi dei costi" (Vedi allegato 2 alla presente Convenzione).

I criteri per definire e calcolare il rimborso di tali spese sono stati determinati in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche delle attività di consulenza oggetto della Convenzione, con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, concordemente individuati dalle parti. Le modalità di rimborso delle spese sostenute sono quelle disciplinate dall'allegato 3.

Articolo 5

Durata e modalità di rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e ha durata fino al 31 Dicembre 2022, intendendosi rinnovata tacitamente per ulteriori 12 mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Vivo Flavia

Le parti concordano che si incontreranno nel corso dell'ultimo mese precedente la scadenza della presente convenzione, per provvedere ad eventuale rinnovo o novazione della stessa.

Articolo 6

Responsabilità

Il Patronato Inca è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione, nei limiti delle informazioni e dei documenti forniti dallo Studio e/o dai clienti da esso assistiti.

Lo Studio si impegna a compilare i questionari appositamente predisposti dal Patronato Inca che lo stesso utilizzerà al fine di garantire una risposta consulenziale corretta, avvalendosi delle informazioni in essi contenute.

Articolo 7

Recesso unilaterale

Le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 8

Condizioni tra le parti

In caso di stipula di Convenzioni analoghe alla presente, le parti si impegnano a sottoscriverle alle medesime condizioni previste dalla presente Convenzione e dagli allegati della quale sono parte integrante.

Articolo 9

Divieto di sub-affidamento e cessione della Convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Nivo JR

Articolo 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo al Patronato Inca e allo Studio di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (di seguito denominato anche "RGPD") n. 679/2016 il titolare del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente Convenzione è lo Studio VIVO FLAVIA.

Articolo 11

Designazione del responsabile del trattamento


Lo Studio VIVO FLAVIA (di seguito denominato anche "Titolare"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del RGPD, designa il Patronato Inca (di seguito denominato anche "Responsabile") quale responsabile del trattamento dei dati personali allo scopo di adempiere alle obbligazioni poste in capo a quest'ultimo dalla presente Convenzione.

Lo Studio VIVO FLAVIA comunicherà al Patronato Inca i dati personali dei propri clienti necessari per il corretto e completo adempimento del servizio di consulenza esplicitato all'interno dell'Allegato 1. Il Titolare si impegna a fornire apposita informativa ai sensi dell'art. 13 RGPD ai propri clienti che usufruiscono del servizio di consulenza oggetto della Convenzione.

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati nell'osservanza e nei limiti delle istruzioni impartite dal Titolare e, comunque:

(i) adottando le più opportune misure atte al rispetto, limitatamente ai compiti attribuiti, dei principi fondamentali del trattamento dei dati come previsti dall'art. 5 del RGPD;

(ii) consentendo agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del RGPD, nelle forme, nei modi e nei casi stabiliti dalla normativa vigente e, comunque, assistendo il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare tale obbligo. Il Patronato Inca si impegna laddove riceva le istanze degli interessati a trasmetterle tempestivamente al Titolare;



(iii) adottando le misure di sicurezza di cui all'art. 32 RGPD e, comunque, assistendo il Titolare nell'adozione delle misure stesse, nei limiti di quanto sia necessario ai fini dell'adempimento dei compiti di cui alla presente designazione e del rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 RGPD;

(iv) procedendo alla formazione dei soggetti autorizzati al trattamento fornendo loro le istruzioni necessarie e, comunque, garantendo che chiunque acceda ai dati personali su suo incarico e autorizzazione si impegni alla riservatezza;

(v) rispettando, in genere, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali nonché attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalle Autorità all'uopo preposte.

Il Responsabile si impegna a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare in materia di trattamento di dati personali, dal medesimo comunicate secondo le modalità ritenute più celeri ed opportune, anche telematicamente.

Al fine della vigilanza imposta dall'art. 28 del RGPD il Responsabile si impegna a compilare e trasmettere i questionari che il Titolare intenda sottoporgli al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento di dati personali nonché delle istruzioni impartite dal Titolare medesimo.

Fatta salva ogni espressa autorizzazione scritta ricevuta dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento non può esternalizzare l'attività oggetto della presente Convenzione.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 RGPD contribuendo anche alle attività di revisione.

Ai sensi dell'art. 33 RGPD, in caso di violazione dei dati personali trattati in qualità di Responsabile del trattamento ai fini della presente Convenzione, il Patronato Inca si impegna ad avvisare il Titolare della violazione occorsa entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

In ogni caso di cessazione della designazione, estinzione o risoluzione della presente Convenzione il Responsabile sarà tenuto a restituire gli eventuali dati personali di titolarità del designante dei quali sia eventualmente ancora in possesso e, su richiesta di quest'ultimo, sarà tenuto anche alla relativa cancellazione, salvo che tale ultima operazione non sia impedita dall'applicazione della normativa, anche regolamentare, vigente.



